



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.23479 /AGen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della III Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza
Studi Legali e Legislativi

S E D E

Oggetto: "Regolamento di esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania)" Reg.Gen.n. 570
Ad iniziativa della G. R.- Assessore Pasquale Sommese -
Depositato in data 12 dicembre 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 56 dello Statuto;

VISTI gli articoli 96 e 101 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

III Commissione Consiliare Permanente per l'esame;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 56, comma 2, dello Statuto, la III Commissione Consiliare Permanente dovrà presentare la relazione al Consiglio nel termine breve di trenta giorni dall'assegnazione.

Napoli,

15 DIC 2014

IL PRESIDENTE

TR

LU



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Dipartimento:

Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
593	01/12/2014	51	1	8

Oggetto:

Approvazione regolamento esecuzione articoli 10, 24 e 25 della L.R. n. 18/2014 "Organizzazione del sistema turistico in Campania"

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 86271CAF4C6037A87B3DCB94AC6614A6A83DCE94

Allegato nr. 1 : 4CB4299355704C4D49C3719404DF00BC527A9DF6


Allegato nr. 2 : B2BF8FE0C62E0CD9047702F938C8D06627E2123D

Allegato nr. 3 : B942ED313FACAEF23C602E95A62DCDDA5ABBDA95

Frontespizio Allegato : 464AE47F3ACBD6871BFE4D6C2AACA9FD72B2C344

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0023479/A
Del 12/12/2014 09 57 45
Da: CR A SERASS





Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 01/12/2014

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Approvazione regolamento esecuzione articoli 10, 24 e 25 della L.R. n. 18/2014 "Organizzazione del sistema turistico in Campania"

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	
5)	"	Vittorio Luigi	FUCCI	
6)	"	Gaetano	GIANCANE	
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
8)	"	Severino	NAPPI	
9)	"	Daniela	NUGNES	
10)	"	Giovanni	ROMANO	
11)	"	Ermanno	RUSSO	
12)	"	Pasquale	SOMMESE	
13)	"	Sergio	VETRELLA	ASSENTE
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 570

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0023479/A

Del: 12/12/2014 09.57.45

Da: CR A SERASS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 recante "Organizzazione del sistema turistico in Campania", pubblicata sul BURC n. 58 dell'11 agosto 2014 ed entrata in vigore il 26 agosto 2014, sono state definite le competenze, le funzioni e le attività della Regione, nonché le funzioni riconosciute alle autonomie degli enti locali e degli altri organismi pubblici e privati in materia di turismo, in raccordo con i principi di cooperazione e partenariato tra ambito pubblico ed ambito privato, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, integrazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, garantendo le necessarie forme di cooperazione e le procedure di raccordo e di concertazione;
- b. gli articoli 8 e ss. della citata legge introducono nell'ambito dell'organizzazione del sistema turistico i poli turistici locali (PTL), forme associative di soggetti pubblici e privati che operano per il turismo all'interno degli ambiti turistici territoriali omogenei previsti dall'articolo 7 della legge medesima;
- c. gli articoli 23 e ss. della citata legge dettano una nuova disciplina delle associazioni pro loco, prevedendo l'espressa abrogazione della normativa previgente in materia (legge regionale 9 novembre 1974, n.61, legge regionale 15 febbraio 2005, n. 7);

CONSIDERATO CHE

- a. ai sensi dell'art. 29, comma 1 della L.R. n. 18/2014 il Presidente della Giunta regionale emana, previa deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i regolamenti attuativi previsti dagli articoli 24 e 25, relativi rispettivamente alle modalità di gestione dell'albo regionale delle pro loco e ai contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'Unpli;
- b. ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L .R. n. 18/2014, il Presidente della Giunta regionale emana, previa deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il regolamento attuativo previsto dall'articolo 10, relativo alla disciplina di dettaglio dei PTL;

RITENUTO

- a. dover approvare il regolamento di esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della L .R. n. 18/2014 "Organizzazione del sistema turistico in Campania", allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,;
- b. di demandare alla Direzione Generale della Programmazione Economica e del Turismo gli adempimenti consequenziali all'approvazione dei regolamenti;

VISTI

- a. legge regionale 8 agosto 2014 n. 18;
- b. i pareri resi dall'Ufficio legislativo con note prot. 748822 del 7/11/2014 e prot. 0020224 /UDCP/GAB/UL del 14/11/2014 ai quali ci si è conformati;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il regolamento di esecuzione degli articoli 10, 24 e 25 della L .R. n. 18/2014 "Organizzazione del sistema turistico in Campania", allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di inviare la presente deliberazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56 dello Statuto regionale, al Consiglio regionale;
3. di inviare il presente atto alla Programmazione Unitaria, al Dipartimento 51, alla Direzione Generale 5101, e al BURC per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	593	del	01/12/2014	DIPART.	51	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	1	UOD/STAFF DIR. GEN.	8
------------------	-----	-----	------------	---------	----	---------------------------	---	---------------------	---

OGGETTO :
Approvazione regolamento esecuzione articoli 10, 24 e 25 della L.R. n. 18/2014 "Organizzazione del sistema turistico in Campania"

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Sommesse Pasquale</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Avv. Carannante Giuseppe</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Avv. Carannante Giuseppe (vicario)</i>	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>01/12/2014</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>05/12/2014</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



IL DIRIGENTE
DOTTOSSA ANFERA ESPOSITO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 10, 24 E 25 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014 N. 18 "ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO IN CAMPANIA".

Capo I

Attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 "Organizzazione del Sistema Turistico in Campania".- Gestione albo regionale delle pro loco

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente capo in conformità con quanto disposto dalla legge regionale n. 18 del 2014, disciplina le modalità di gestione dell'albo regionale delle associazioni pro loco della Campania e i requisiti necessari alle associazioni pro loco per la relativa iscrizione.

Art. 2
(Albo regionale)

1. L'albo regionale delle associazioni pro loco della Campania è suddiviso in cinque elenchi redatti su base provinciale ed è aggiornato al 31 maggio di ogni anno con decreto dirigenziale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 3
(Iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) l'associazione pro loco è costituita per lo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione turistica di cui all'articolo 4;
 - b) l'associazione pro loco è costituita con atto pubblico o con scrittura privata registrata;
 - c) lo Statuto è improntato ai principi di democraticità e prevede fra l'altro, la gratuità delle cariche sociali, la devoluzione, in caso di scioglimento dell'associazione pro loco, dei beni ad altra associazione avente gli stessi fini, o, in difetto, al comune in cui l'associazione ha sede.
2. Possono essere iscritte all'albo regionale, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, una sola pro loco; per quelli con popolazione sino a sessantamila abitanti, due pro loco; per i comuni oltre i sessantamila abitanti, un massimo di tre pro loco. Si fa riferimento agli ultimi dati disponibili.
3. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 è richiesta mediante apposita istanza presentata alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo, corredata da:
 - a) copia dell'atto costitutivo;
 - b) copia dello statuto;
 - c) bilancio preventivo;
 - d) attestazione codice fiscale/partita IVA;
 - e) programma di attività dell'associazione volto al perseguimento degli obiettivi statuari e dello svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 5;
 - f) parere del comitato regionale dell'unione nazionale delle pro loco d'Italia.
4. L'iscrizione dell'associazione pro loco è disposta con decreto dirigenziale pubblicato sul BURC, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge ed è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dai commi 1 e 2.

Art. 4
(Termine di conclusione del procedimento)

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni. Tale termine decorre dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo della Direzione generale per la programmazione economica e il turismo.
2. Nel termine previsto dal comma 1, la Direzione generale per la programmazione economica e il turismo provvede all'adozione del provvedimento di iscrizione, oppure a comunicare all'interessato il provvedimento di diniego.

Art. 5
(Attività e funzionamento)

1. Le pro loco, libere associazioni fondate sul volontariato, svolgono, senza fini di lucro, attività di promozione e valorizzazione delle realtà turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, folcloristiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui operano, iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno, iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo, attività ricreative e di assistenza e informazione turistica.
2. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale presentano alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo, entro il 15 aprile di ogni anno, la seguente documentazione:
 - d) bilancio consuntivo dell'anno precedente, vidimato dai revisori dei conti e approvato dall'assemblea dei soci;
 - e) bilancio preventivo dell'anno in corso, approvato dall'assemblea dei soci;
 - f) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e in programmazione per l'anno in corso.
3. Ogni qualvolta si verifichi la variazione o il rinnovo degli organi statutari oppure la variazione dell'indirizzo della sede, dei recapiti telefonici e degli indirizzi e-mail, l'associazione pro loco provvede a dare comunicazione, entro trenta giorni, alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo.
4. La mancata ottemperanza a quanto previsto dai commi 2 e 3 non consente l'erogazione dei contributi.

Art. 6
(Cancellazione)

1. Le associazioni pro loco che non presentano per due anni consecutivi la documentazione di cui al comma 2 dell'articolo 5 sono cancellate d'ufficio dall'albo regionale, con perdita dei relativi benefici.
2. Gli effetti del provvedimento dirigenziale di cancellazione, con valore di notifica, decorrono dalla data di pubblicazione sul BURC.
3. La medesima associazione pro loco, già cancellata dall'albo regionale, può richiedere nuovamente l'iscrizione, secondo le modalità riportate all'articolo 3, decorsi due anni dalla data di pubblicazione sul BURC del decreto di cancellazione.

CAPO II

*Attuazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 18 del 2014
Contributi in favore delle associazioni pro loco iscritte all'albo e dell'Unpli*

Art. 7
(Ripartizione risorse)

1. La Regione, nei limiti delle specifiche risorse attribuite annualmente con legge di bilancio, incentiva l'attività delle associazioni pro loco iscritte all'albo e dei comitati Unpli,

sia regionale che provinciali, con contributi assegnati secondo i criteri definiti agli articoli 10 e seguenti per i programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del PTL di riferimento.

2. Una quota non inferiore al venti per cento delle risorse annualmente assegnate è riservata per le attività istituzionali al comitato regionale e ai comitati provinciali dell'Unpli con l'obbligo di istituzione degli uffici di coordinamento regionale e provinciali; tale assegnazione è ripartita per il cinque per cento al comitato regionale e per il tre per cento ciascuno ai comitati provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

Art. 8

(Assegnazione contributi Unpli)

1. Il comitato regionale e i comitati provinciali Unpli, entro il 15 ottobre dell'anno precedente alla annualità di riferimento, presentano istanza di contributo alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo
2. All'istanza di contributo è allegata la seguente documentazione, a pena di inammissibilità:
 - a) bilancio preventivo per l'anno di riferimento;
 - b) ultimo bilancio consuntivo debitamente approvato dagli organi statutari e revisori;
 - c) relazione delle iniziative svolte e su quelle programmate per l'anno di riferimento finalizzate alla valorizzazione del ruolo delle associazioni pro loco, al miglioramento delle loro capacità operative e organizzative, al coordinamento con le iniziative e il programma regionale, all'assistenza tecnica e amministrativa fornite agli associati;
 - d) documentazione atta a comprovare l'attività svolta (rassegna stampa, materiale fotografico, locandine, pubblicazioni, etc.).
3. I contributi sono assegnati secondo la percentuale definita all'articolo 7, comma 2, e liquidati previa esibizione di:
 - a) bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento debitamente approvato dagli organi statutari;
 - b) relazione delle iniziative svolte relativamente alle attività di cui alla lettera c) del comma 2;
 - c) documentazione atta a comprovare l'attività svolta (rassegna stampa, materiale fotografico, locandine, pubblicazioni, etc.).

Art. 9

(Assegnazione contributi pro-loco iscritte all'albo)

1. L'istanza di contributo è presentata entro il 15 ottobre dell'anno precedente alla annualità di riferimento alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo.
2. All'istanza è allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
 - a) bilancio preventivo per l'anno di riferimento approvato dall'assemblea dei soci;
 - b) ultimo bilancio consuntivo debitamente approvato dagli organi statutari;
 - c) programma e relazione esplicativa, per l'anno di riferimento, che dia atto compiutamente delle attività e delle iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 5;
 - d) fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante pro-tempore dell'associazione, in corso di validità.
3. All'istanza può essere allegata, inoltre, ai fini dell'attribuzione di ulteriore punteggio la seguente documentazione:
 - a) accordo formale con associazioni pro loco iscritte all'albo regionale;
 - b) accordo formale con organizzazioni associative di categoria afferenti il turismo;
 - c) accordo formale con il comune in cui ha sede la pro loco;
 - d) materiale promozionale turistico in forma cartacea che contempli al minimo: breve storia del luogo, itinerari, principali siti paesaggistici e monumentali, eventi, ospitalità, numeri utili e altre eventuali informazioni;

- e) copia contratto di locazione o comodato d'uso debitamente registrato o altro atto amministrativo che attesti la disponibilità esclusiva della sede per l'anno di riferimento;
- f) attestazione da parte del competente ufficio comunale in ordine all'orario di apertura della sede;
- g) autocertificazione in merito alla presenza all'interno della pro loco di volontari del servizio civile per l'anno in corso o di riferimento e in ordine alla dotazione di postazione informatica con collegamento internet.

Art. 10
(Valutazione)

1. La valutazione dei programmi di attività delle associazioni pro loco iscritte all'albo regionale è effettuata da una commissione interna alla Direzione generale per la programmazione economica e il turismo applicando i seguenti criteri, con l'attribuzione dei relativi punteggi:
 - a) manifestazioni o iniziative per la promozione dell'offerta storica, artistica, naturalistica o di produzioni o tradizioni tipiche locali, ad elevata valenza turistica, anche in relazione alla programmazione del PTL di riferimento (punti da 0 a 20);
 - b) iniziative e attività sovracomunali promosse attraverso accordi formali tra più pro loco iscritte all'albo regionale (punti 5);
 - c) iniziative e attività promosse attraverso accordi formali con le organizzazioni associative di categoria afferenti il turismo (punti 5);
 - d) iniziative e attività promosse attraverso accordi formali con il comune sede della pro loco (punti 5);
 - e) realizzazione di materiale promozionale turistico del proprio territorio che contenga al minimo le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma 2, lett. d) (punti da 0 a 10);
 - f) disponibilità della sede autonoma della pro loco adibita esclusivamente ai fini statuari (punti 10);
 - g) ufficio informazioni (i punteggi sono cumulabili):
 - 1) apertura nei giorni feriali, almeno 3 su 5 (punti 2);
 - 2) apertura di sabato (punti 2);
 - 3) apertura di domenica (punti 2);
 - 4) dotazione di postazione informatica con collegamento internet (punti 4);
 - h) ampiezza demografica del Comune sede della pro loco con valorizzazione delle realtà territoriali di minori dimensioni:

1) per comuni fino a 1.000 abitanti	(punti 12);
2) per comuni da 1.001 fino a 3.000 abitanti	(punti 10);
3) per comuni da 3.001 fino a 6.000 abitanti	(punti 8);
4) per comuni da 6.001 fino a 15.000 abitanti	(punti 6);
5) per comuni da 15.001 fino a 40.000 abitanti	(punti 4);
6) per comuni da 40.001 fino a 100.000 abitanti	(punti 2);
7) per comuni oltre 100.000 abitanti	(punti 1);
 - i) presenza all'interno della pro loco di volontari del servizio civile per l'anno in corso o di riferimento (punti 5);
 - j) rapporto fra spese sostenute per manifestazioni e spese totali entrambe desunte dall'ultimo bilancio consuntivo approvato:

1) fino a 0,10:	punti 1;
2) fino a 0,20:	punti 2;
3) fino a 0,30:	punti 3;
4) fino a 0,40:	punti 5;
5) fino a 0,50:	punti 7;
6) fino a 0,60:	punti 10;
7) fino a 0,70:	punti 12;
8) fino a 0,80:	punti 14;
9) fino a 0,90:	punti 16;

- 10) fino a 1: punti 18.
- k) Al punteggio risultante in applicazione del rapporto di cui alla lettera j) è applicato il seguente correttivo relativo al totale delle spese per manifestazioni:
- | | | |
|-------------|--------|-------------|
| 1) per 0,25 | fino a | € 2.000,00, |
| 2) per 0,50 | fino a | € 4.000,00, |
| 3) per 0,75 | fino a | € 8.000,00, |
| 4) per 1,00 | oltre | € 8.000,00. |

Il risultato finale è arrotondato, per eccesso, alla cifra intera.

2. I contributi, in funzione dei fondi disponibili sull'apposito capitolo di bilancio, sono assegnati in modo direttamente proporzionale al punteggio attribuito ad ogni associazione pro loco, in esito alla valutazione.
3. Gli elenchi dei beneficiari, suddivisi su base provinciale, sono pubblicati sul BURC, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge e sul portale regionale.

Art. 11 (Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo è subordinata alla esibizione della seguente documentazione:
 - a) bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello di riferimento debitamente approvato dai revisori dei conti e dall'assemblea dei soci;
 - b) relazione e documentazione atta a comprovare l'attività svolta (rassegna stampa, materiale fotografico, locandine, pubblicazioni, etc.).
2. La liquidazione del contributo non è disposta se l'associazione pro loco non ha ottemperato a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 5.
3. Eventuali economie per contributi non riscossi sono assegnati ai comitati Unpli, sia regionale che provinciali, secondo le ripartizioni percentuali di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 12 (Norme transitorie)

1. Sono iscritte d'ufficio all'albo regionale, le associazioni individuate con decreto dirigenziale 17 giugno 2014, n. 3 – Direzione generale per la programmazione economica e il turismo – UOD Sviluppo e promozione turismo, pubblicato sul BURC del 23 giugno 2014, n. 41.
2. Non sono iscritte all'albo regionale le associazioni pro loco le associazioni che risultano cancellate a partire dal 18 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le richieste di iscrizione presentate dal 18 giugno 2014 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono valutate sulla base dei previgenti criteri di ammissibilità.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui agli articoli 8 e 9 è posticipato al 15 febbraio 2015.

Capo III *Attuazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2014*

Art. 13 (Poli turistici locali)

1. Il presente capo, in conformità con quanto disposto dalla legge regionale n. 18 del 2014, disciplina le modalità di costituzione e la forma associativa dei poli turistici locali per la parte non specificata dagli articoli 8 e seguenti della legge medesima. Gli stessi possono essere indicati con l'acronimo PTL, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.

Art. 14
(Modalità di costituzione dei Poli Turistici Locali)

1. Concorrono alla costituzione del PTL:
 - a) comuni o unioni di comuni ricompresi all'interno dell'ambito turistico territoriale omogeneo interessato;
 - b) camere di commercio industria artigianato e agricoltura competenti per territorio;
 - c) altri enti e soggetti pubblici rilevanti per la filiera di riferimento e operanti nell'ambito territoriale interessato;
 - d) le imprese del settore turistico, le associazioni o i consorzi di soggetti privati, o i consorzi di soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico e culturale, ivi compresi i distretti turistici istituiti con decreti del Ministero dei beni culturali e del turismo ai sensi del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, che hanno sede o esercitano le proprie attività nell'ambito territoriale interessato.
2. Per realizzare il pieno conseguimento delle finalità contenute nella legge regionale n. 18 del 2014 è garantita nelle forme e nei modi previsti dalla legge la massima partecipazione al PTL dei soggetti pubblici che concorrono alla sua costituzione.
3. Per i soggetti pubblici è necessario che la volontà di adesione al polo sia espressa attraverso un provvedimento deliberativo, mentre i soggetti privati manifestano la propria volontà di adesione per il tramite dei propri organi di vertice.
4. L'adesione al PTL ha carattere di esclusività per i comuni, singoli o associati.
5. Ambito operativo dei PTL è il territorio amministrato dai comuni aderenti.

Art. 15
(Forma associativa dei PTL)

1. Lo statuto del PTL è stipulato tra i soggetti che lo costituiscono in forma di atto pubblico e contiene le seguenti previsioni:
 - a) la forma associativa individuata;
 - b) il periodo di validità, compreso tra un minimo di cinque e un massimo di nove anni;
 - c) ruoli, funzioni e responsabilità attribuiti ai soggetti partecipanti.
2. Lo statuto assicura la possibilità di adesione al polo, anche successivamente alla stipula, da parte di altri soggetti aventi titolo.
3. I componenti degli organi di gestione e amministrativi dei PTL non sono retribuiti.
4. Le attività dei PTL sono svolte da personale temporaneamente assegnato dai soggetti costituenti o aderenti, in base alle modalità stabilite in materia dalle vigenti normative.

Art. 16
(Vigilanza e controllo)

1. L'agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania offre il supporto alla Regione per quanto concerne la vigilanza e il monitoraggio del programma di attività dei singoli PTL ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 18 del 2014.
2. A tal fine i PTL forniscono tutti i dati relativi alle iniziative e agli interventi inseriti nel programma annuale dei servizi e delle attività.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.



Regione Campania
Scheda Analisi Tecnico Normativa

Scheda tipo Analisi Tecnico Normativa

1	Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.	La previsione regolamentare assolve ai principi di trasparenza e imparzialità rinvenuti nelle norme nazionali e comunitarie.
2	Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.	N. A.
3	Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.	SI Il regolamento è coerente con le disposizioni di cui agli artt. 117 e 118 Cost. Si tratta, infatti di un provvedimento attuativo di una legge regionale emanata nella materia del turismo ove è riconosciuta la competenza residuale della Regione.
4	Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.	N. A.
5	Analisi del quadro normativo nazionale.	SI Il regolamento risulta in linea con le disposizioni nazionali e regionali dettati in materia.
6	Verifica compatibilità con lo Statuto regionale.	SI Il regolamento risulta in linea con le disposizioni statutarie.
7	Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti regionali vigenti.	SI La L. R. 18/2014, di cui il presente regolamento è attuazione per la parte relativa ai Poli Turistici Locali, ridefinisce l'intera organizzazione del sistema turistico della Campania. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, L. R. 18/2014, a decorrere dalla data di istituzione dell'Albo regionale delle pro loco, previsto dall'art. 24, sono abrogate le seguenti leggi regionali: L.R. 9 novembre 1974, n. 61 (Istituzione Albo regionale delle Associazioni Pro Loco); L.R. 15 febbraio 2005, n. 7 (Modifica alla L.R. 9 novembre 1974, n. 61)

8	Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.	N.A.
9	Verifica rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel riparto delle funzioni amministrative.	Si Vedi anche punto 3
10	Verifica riparto di competenze tra gli organi di vertice politico e dirigenza ai sensi del D.lgs.165/2001.	SI Il regolamento individua in maniera coerente al D.lgs 165/2001 i compiti che vanno assolti dagli organi amministrativi.
11	<p>a) Verifica regime amministrativo per l'esercizio di un'attività economica (segnalazione certificata inizio attività (Scia), comunicazione e autorizzazione);</p> <p>b) Nel caso siano presenti regimi autorizzatori valutare se giustificati da motivi di interesse pubblico e se conformi ai principi di non discriminazione e proporzionalità. ("c.d. Divieto di goldplating" previsto dall'articolo 14 comma 24-bis della legge n.246/2005 come modificata dalla legge n.183/2011)</p>	<p>Attraverso il riconoscimento dei Poli Turistici Locali e, successivamente, con l'approvazione del relativo programma annuale dei servizi e delle attività, di cui al presente regolamento, la Regione dispone di uno strumento organico per la promozione del territorio, per il miglioramento dell'accoglienza, dell'accesso e della ricettività, e, in generale, per la valorizzazione degli aspetti di attrattività delle destinazioni turistiche. La natura mista (pubblica e privata dei PTL) consente di realizzare un confronto permanente fra tutti i soggetti operanti a livello locale nel settore turistico.</p> <p>In tal modo si intende perseguire l'interesse pubblico alla promozione del territorio nell'ottica della massima competitività.</p> <p>Attraverso le Pro Loco la Regione tende a promuovere e valorizzare realtà turistiche, naturalistiche, culturali, storiche, folcloristiche, sociali ed enogastronomiche presenti sul territorio. L'iscrizione nell'albo regionale consente di monitorare le attività sul territorio e di garantire il pieno conseguimento delle finalità della norma a tutela dell'interesse pubblico di favorire la fruizione del patrimonio culturale e turistico, attraverso la promozione delle eccellenze presenti sul territorio.</p>
12	Verifica inserimento di eventuali misure di semplificazione procedimentale.	Sono confermate d'ufficio le iscrizioni all'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco già individuate con D. D. n. 3 del 17/06/2014- Direzione generale Programmazione economica e turismo - UOD Sviluppo e promozione turismo, pubblicato sul BURC n. 41 del del 23/06/2014

13	Previsione di comitati, commissioni, osservatori; verifica di duplicazioni di funzioni ed eventuale soppressione o riduzione di quelli esistenti.	Il regolamento prevede la commissione interna alla Direzione generale Programmazione economica e turismo per la valutazione dei programmi della Associazioni Pro Loco iscritte all'Albo regionale (art.10). Tale procedura consente di semplificare e uniformare il procedimento e non comporta alcun onere di spesa.
14	Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.	N.A,
15	Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.	N.A.
16	Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.	Vedi punto n. 7
17	Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.	N.A.
18	Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.	Il regolamento non individua termini in quanto la costituzione dei poli deve intervenire in linea con la tempistica già prevista dalla L.R. 18/2014. Pur non prevedendo alcun rinvio a successivi atti contiene una norma transitoria che ben delinea l'attuazione anche con riferimento alla fase di prima applicazione
19	Verifica dell'esistenza di disegni o proposte di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo stato dell'iter presso le commissioni.	SI Non risulta alcuna proposta consiliare relativa alla materia trattata dal regolamento in esame
20	Verifica previsione copertura di spesa.	I contributi sono assegnati dalla Regione nei limiti delle specifiche risorse attribuite annualmente con legge di bilancio. Nel regolamento viene espressamente fatto richiamo ai documenti contabili atti a garantire la relativa copertura finanziaria.

RELAZIONE DESCRITTIVA

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 10, 24 E 25 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2014 N. 18 "ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO IN CAMPANIA".

La legge regionale 8 agosto 2014 n. 18 "Organizzazione del sistema turistico in Campania" all'articolo 29 rinvia ad apposito regolamento la disciplina di dettaglio in materia di poli turistici locali, gestione dell'albo regionale delle associazioni pro-loco e modalità di erogazione dei contributi alle associazioni medesime.

Il presente regolamento, pertanto, dà esecuzione a quanto previsto dalla suddetta disposizione normativa.

In particolare, il regolamento disciplina le modalità di gestione e iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro-loco, individuando, tra l'altro, anche le finalità statutarie obbligatorie, le attività di competenza, nonché il numero massimo di associazioni che possono essere iscritte, in funzione della dimensione demografica del comune in cui ha sede la pro-loco richiedente.

Analogamente sono state individuate le cause della possibile cancellazione dall'albo e sono stati individuati i termini per la conclusione dei suddetti procedimenti.

Il regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge sul procedimento amministrativo, individua, altresì, criteri e modalità per l'erogazione dei contributi volti ad incentivare l'attività delle associazioni pro-loco e delle Unpli regionale e provinciali.

In materia di istituzione di poli turistici locali, il regolamento individua i soggetti che concorrono alla costituzione degli stessi, garantendo la massima partecipazione dei soggetti che operano all'interno dell'ambito turistico territoriale omogeneo interessato. Per quanto concerne i soggetti pubblici, concorrono alla costituzione del PTL i comuni o unioni di comuni e le camere di commercio industria artigianato e agricoltura competenti per territorio, nonché gli altri enti e soggetti pubblici rilevanti per la filiera di riferimento e operanti nell'ambito territoriale interessato.

Per quanto riguarda i soggetti privati concorrono all'istituzione le imprese del settore turistico, le associazioni o i consorzi di soggetti privati, o i consorzi di soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico e culturale, ivi compresi i distretti turistici istituiti con decreti del Ministero dei beni culturali e del turismo ai sensi del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2011, n. 106, che hanno sede o esercitano le proprie attività nell'ambito territoriale interessato.

Sono state garantite forme di democraticità, assicurando l'adesione, anche successiva alla costituzione del polo turistico locale, da parte dei soggetti che possono costituire il polo medesimo. E' stata, inoltre, dettata la regola della gratuità delle cariche di componente degli organi di gestione e amministrativi dei PTL.

La Regione, per svolgere le attività di vigilanza e monitoraggio, si avvale del supporto dell'agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali, la quale acquisisce dai poli turistici i dati relativi alle iniziative e agli interventi inseriti nel programma annuale delle attività.

Di seguito si riportano le disposizioni più rilevanti:

- Il Capo I è dedicato all'attuazione dell'articolo 24 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 "Organizzazione del Sistema Turistico in Campania", individuando nel rispetto della normativa in oggetto le regole per la gestione albo regionale delle pro loco. All'interno di questo capo:
 - o l'art. 2 fissa il termine per l'aggiornamento annuale al 31 maggio di ogni anno. Si tratta di un provvedimento ricognitivo che individua l'elenco delle associazioni regolarmente iscritte fino a quella data, espungendo quelle che risultano cancellate;
 - o l'art. 3 detta le regole e i requisiti per l'iscrizione all'albo regionale delle pro-loco e la dimensione demografica dei Comuni ai fini della iscrizione di più pro-loco;
 - o l'art. 4 individua il termine di conclusione del procedimento di iscrizione;
 - o l'art. 5 descrive gli scopi promozionali di competenza delle associazioni pro-loco e la tempistica per la presentazione della documentazione atta a comprovare le attività svolte;
 - o l'art. 6 disciplina la cancellazione dall'albo.
- Il Capo II dà attuazione dell'articolo 25 della legge regionale n. 18 del 2014 e disciplina in particolare le modalità di erogazione dei contributi in favore delle associazioni pro loco

iscritte all'albo e dell'Unpli per il sostegno alle attività promozionali. All'interno di questo capo:

- l'art. 7 disciplina la ripartizione delle risorse finanziarie;
 - l'art. 8 individua le modalità di assegnazione dei contributi alle Unpli;
 - gli art. 9 e 10 individuano le modalità, i termini e i criteri di valutazione delle istanze per l'assegnazione dei contributi pro-loco iscritte all'albo;
 - l'art. 11 determina le modalità di erogazione del contributo;
 - l'art. 12 reca disposizioni transitorie, al fine di salvaguardare le iscrizioni all'albo regionale effettuate in vigore della precedente disciplina legislativa.
- Il Capo III dà attuazione all'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 2014, in materia di poli turistici locali. All'interno di questo capo:
- l'art. 14 individua i soggetti che concorrono alla costituzione dei PTL, fissa le regole per la manifestazione della volontà, stabilisce l'esclusività di adesione e individua inoltre, l'ambito operativo dei PTL;
 - l'art. 15 descrive la forma associativa dei PTL;
 - l'art. 16 detta le regole in materia di vigilanza e controllo.